

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 54 DEL 20/12/2013

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.**

=====

L'anno duemilatredici addì venti del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	LASAGNI MARISA	Consigliere
RUOZI ANGELO	Consigliere	ZANONI MIRCO	Consigliere
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
MORA ANGELA	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 5		Tot. assenti: 3	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata – Catellani.

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Anna Maria Pelosi

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre.

C.C. N. 54 DEL 20/12/2013

Presenti n. 5

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato dal Consiglio Comunale in data 13/03/07 con deliberazione n. 11 ;

VISTO l'art. 13 del suddetto Regolamento che in materia di Sospensione e dilazione del versamento recita:

"1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

CONSIDERATO che la perdurante crisi economica impone di introdurre strumenti più flessibili di gestione dei crediti che consentano di realizzare l'integrale riscossione da parte dell'Ente pur accordando tempi e modalità di più ampio respiro per i contribuenti;

RITENUTO quindi necessario intervenire come segue:

- modificare l'art 13 co. 2 eliminando la parola "eccezionalmente"
- integrare il comma 2 dell'art 13 "Sospensione e dilazione del versamento" del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato dal Consiglio Comunale in data 13/03/07 con deliberazione n. 11 come segue: **"In via eccezionale, è demandata alla G.C. la valutazione di diverse modalità di rateizzazione maggiormente rispondenti alle finalità di assicurare l'incameramento del credito, autorizzando il Funzionario responsabile del tributo per gli adempimenti conseguenti"** .
- Inserire il comma 3: **le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se normati da specifiche disposizioni regolamentari che si considerano conseguentemente abrogate**

Visto il combinato disposto delle modifiche che propongono al Consiglio Comunale:

<p>art. 13 - Regolamento delle entrate tributarie - deliberazione C.C. num. 11 del 13/03/2007</p>	<p>proposta di modifica dell'art 13 riscritto come segue:</p>
<p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.</p>	<p>1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.</p>
<p>2. Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.</p>	<p>2) Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. <i>In via eccezionale, è demandata alla G.C. la valutazione di diverse modalità di rateizzazione maggiormente rispondenti alle finalità di assicurare l'incameramento del credito, autorizzando il Funzionario responsabile del tributo per gli adempimenti conseguenti"</i></p>
	<p>3) <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se normati da specifiche disposizioni regolamentari che si considerano conseguentemente abrogate.</i></p>

Ritenuto di approvare le modifiche anzidette ritenendole conformi al dettato normativo;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 5, zero contrari, zero astenuti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di modificare l'art 13 "Sospensione e dilazione del versamento" del Regolamento Generale Delle Entrate Tributarie Comunali, come segue:

art. 13 - Regolamento delle entrate tributarie - deliberazione C.C. num. 11 del 13/03/2007	art 13 modificato come segue:
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.	1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.	2) Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. <i>In via eccezionale, è demandata alla G.C. la valutazione di diverse modalità di rateizzazione maggiormente rispondenti alle finalità di assicurare l'incameramento del credito, autorizzando il Funzionario responsabile del tributo per gli adempimenti conseguenti"</i>
	3) <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se normati da specifiche disposizioni regolamentari che si considerano conseguentemente abrogate.</i>

- 2) Di dare atto che la presente modifica decorrerà dal 1° Gennaio 2014;
- 3) Di pubblicare su sito internet il Regolamento modificato nella Sezione “Trasparenza – Amministrazione trasparente – Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”;
- 4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. L.vo n. 267/2000.

COPIA

C.C. N. 54 del 20/12/2013

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012**

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to Dr.ssa Germana Fava

COPIA

C.C. N. 54 del 20/12/2013

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 20.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria